

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro III - Della proprietà Titolo VII - Della comunione

Art. 1138 Regolamento di condominio

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea [c.c. [1107](#)] con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'[articolo 1136](#) ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'[articolo 1130](#). Esso può essere impugnato a norma dell'[articolo 1107](#).

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli [articoli 1118](#), secondo comma, [1119](#), [1120](#), [1129](#), [1131](#), [1132](#), [1136](#) e [1137](#).

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.